

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

CIG: B0BD960A05

tra

La **FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA**, cod. fisc. 96551720582, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Piero Ferrante ed elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto in Roma, Viale dell'Università 11 - 4° Piano Scala B (di seguito anche "committente" o "FNOFI"),

e

l'Avv. Alessio Genito, con studio in Pistoia, Piazzetta Romana 1 e Firenze, Via XX Settembre 76 (alessio.genito@gmail.com; alessio.genito@pec.avvocatipistoia.it) P.IVA 01906730476, (di seguito anche il "professionista"),

PREMESSO CHE

- a. La committente, Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, è stata istituita con Decreto del Ministero della salute del 8 settembre 2022, n. 183, e svolge funzioni di rappresentanza nazionale degli Ordini;

CONSIDERATO CHE:

- b. la FNOFI:

- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Ordini Territoriali aderenti e indicati di seguito, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle affinità organizzative e funzionali:

1. Ordine regionale della **LIGURIA**;
2. Ordine interregionale **PIEMONTE - VALLE D'AOSTA**;
3. Ordine interprovinciale **MILANO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MONZA, BRIANZA, SONDRIO, VARESE**;
4. Ordine interprovinciale di **BRESCIA, MANTOVA**;
5. Ordine provinciale **BERGAMO**;
6. Ordine provinciale **PAVIA**;
7. Ordine regionale **FRIULI VENEZIA GIULIA**;
8. Ordine provinciale **BOLZANO**;
9. Ordine provinciale **TRENTO**;
10. Ordine interprovinciale **BELLUNO, TREVISO, VICENZA, VERONA**;
11. Ordine interprovinciale **VENEZIA, PADOVA, ROVIGO**;
12. Ordine interprovinciale **BOLOGNA, FERRARA**;
13. Ordine interprovinciale **FORLI', CESENA, RIMINI, RAVENNA**;
14. Ordine interprovinciale **MODENA, REGGIO EMILIA**;
15. Ordine interprovinciale **PARMA, PIACENZA**;
16. Ordine interprovinciale **FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA, LUCCA, MASSA CARRARA**;
17. Ordine provinciale **SIENA**;
18. Ordine interprovinciale **PISA, LIVORNO, GROSSETO**;

19. Ordine regionale delle MARCHE;
20. Ordine interprovinciale PERUGIA, TERNI;
21. Ordine regionale LAZIO;
22. Ordine interprovinciale NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA;
23. Ordine provinciale di SALERNO;
24. Ordine Regionale ABRUZZO;
25. Ordine regionale MOLISE;
26. Ordine interprovinciale BARI, TARANTO, BARLETTA, ANDRIA, TRANI;
27. Ordine interprovinciale BRINDISI, LECCE;
28. Ordine provinciale di FOGGIA;
29. Ordine regionale BASILICATA;
30. Ordine provinciale REGGIO CALABRIA;
31. Ordine interprovinciale CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA;
32. Ordine provinciale COSENZA;
33. Ordine interprovinciale PALERMO, TRAPANI;
34. Ordine interprovinciale CALTANISSETTA, AGRIGENTO, ENNA;
35. Ordine interprovinciale CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA;
36. Ordine provinciale MESSINA;
37. Ordine interprovinciale CAGLIARI, MEDIO CAMPIDANO, NUORO, OGLIASTRA, ORISTANO, SULCIS IGLESIENTE (EX CA-OR-NU);
38. Ordine provinciale di SASSARI Nord-Est SARDEGNA (ex SASSARI);
 - c. sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023;
 - d. l'Avv. Alessio Genito ha ampiamente dimostrato, in passato, una specifica competenza nelle materie oggetto del presente incarico;
 - e. nella seduta del 17 gennaio 2024, con Delibera N. 2/CC/2024, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista ha deliberato il presente incarico *intuitu personae*;
 - f. sono state espletate le necessarie procedure di formalizzazione tramite la piattaforma MEPA;
 - g. che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto dell'incarico

Il Professionista è incaricato delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Federazione nazionale degli Ordini della professione di Fisioterapista e, previa specifica richiesta di adesione da indirizzarsi alla Federazione, per gli Ordini aderenti come indicati e individuati di seguito:

1. Ordine regionale della LIGURIA;
2. Ordine interregionale PIEMONTE - VALLE D'AOSTA;
3. Ordine interprovinciale MILANO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MONZA, BRIANZA, SONDRIO, VARESE;
4. Ordine interprovinciale di BRESCIA, MANTOVA;
5. Ordine provinciale BERGAMO;

6. Ordine provinciale PAVIA;
7. Ordine regionale FRIULI VENEZIA GIULIA;
8. Ordine provinciale BOLZANO;
9. Ordine provinciale TRENTO;
10. Ordine interprovinciale BELLUNO, TREVISO, VICENZA, VERONA;
11. Ordine interprovinciale VENEZIA, PADOVA, ROVIGO;
12. Ordine interprovinciale BOLOGNA, FERRARA;
13. Ordine interprovinciale FORLI', CESENA, RIMINI, RAVENNA;
14. Ordine interprovinciale MODENA, REGGIO EMILIA;
15. Ordine interprovinciale PARMA, PIACENZA;
16. Ordine interprovinciale FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA, LUCCA, MASSA CARRARA;
17. Ordine provinciale SIENA;
18. Ordine interprovinciale PISA, LIVORNO, GROSSETO;
19. Ordine regionale delle MARCHE;
20. Ordine interprovinciale PERUGIA, TERNI;
21. Ordine regionale LAZIO;
22. Ordine interprovinciale NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA;
23. Ordine provinciale di SALERNO;
24. Ordine Regionale ABRUZZO;
25. Ordine regionale MOLISE;
26. Ordine interprovinciale BARI, TARANTO, BARLETTA, ANDRIA, TRANI;
27. Ordine interprovinciale BRINDISI, LECCE;
28. Ordine provinciale di FOGGIA;
29. Ordine regionale BASILICATA;
30. Ordine provinciale REGGIO CALABRIA;
31. Ordine interprovinciale CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA;
32. Ordine provinciale COSENZA;
33. Ordine interprovinciale PALERMO, TRAPANI;
34. Ordine interprovinciale CALTANISSETTA, AGRIGENTO, ENNA;
35. Ordine interprovinciale CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA;
36. Ordine provinciale MESSINA;
37. Ordine interprovinciale CAGLIARI, MEDIO CAMPIDANO, NUORO, OGLIASTRA, ORISTANO, SULCIS IGLESIENTE (EX CA-OR-NU);
38. Ordine provinciale di SASSARI Nord-Est SARDEGNA (ex SASSARI).

In particolare il Professionista dovrà:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) predisporre i modelli necessari alla compliance in materia di Privacy tra i quali, in particolare: - regolamento Privacy; - regolamento tipo per Ordini Professionali; - modelli "tipo" di informativa per Federazione ed Ordini; - modelli di consenso in fase di nuova iscrizione; - modelli di designazione; - revisione atti e modulistica.

g) collaborare con i tecnici informatici per l'adeguamento normativo dei relativi siti istituzionali;

3. Modalità di esecuzione ed obblighi

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Si precisa che la prestazione sarà resa prevalentemente da remoto, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte presso gli Uffici Federali siti in Roma o presso altre sedi sul territorio nazionale per specifiche esigenze.

Il consulente è tenuto a riscontrare i quesiti della Federazione Nazionale a mezzo mail senza alcuna limitazione in ordine al numero dei quesiti posti durante l'anno di vigenza del presente incarico, entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta, fatti i salvi i quesiti definiti dalla stessa Federazione come "urgenti" per i quali il Consulente si impegna a fornire riscontro entro il termine di 48 ore dal ricevimento.

4. Durata del contratto e recesso anticipato

Il contratto ha efficacia dal 1° gennaio 2024 e avrà durata di un anno, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe connesse a specifiche necessità.

Il professionista potrà recedere liberamente dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all'altra parte, con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, almeno 30 giorni prima. In caso di recesso anticipato, il professionista avrà diritto a percepire le somme maturate fino a quel momento, esclusa ogni forma di indennizzo, di rimborso, e/o di risarcimento.

5. Corrispettivo

Le parti convengono che il compenso lordo dovuto per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto 2 è fissato nella somma massima di € 25.100,00 (Euro venticinquemilacento/00) oltre IVA e cassa di previdenza se dovuta. Il corrispettivo si compone di

a) quanto a 8.000,00 Euro annui per la collaborazione in qualità di DPO con la Federazione Nazionale;

b) quanto a 450,00 Euro (quattrocentocinquanta/00) annui per ciascun Ordine professionale che aderirà al contratto di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di DPO.

Resta inteso che gli oneri complessivi, fissati nella somma massima di € 25.100,00 (Euro venticinquemilacento/00) oltre IVA e cassa di previdenza se dovuta, saranno corrisposti dalla FNOFI non instaurandosi alcun rapporto tra il Professionista e l'Ordine professionale aderente all'accordo.

La liquidazione delle fatture avrà luogo, sulla base di ratei mensili di pari importo, a 30 gg. d.f.f.m. mediante bonifico bancario.

Le spese che il professionista dovesse sostenere per trasferte da realizzarsi per l'espletamento delle prestazioni rientranti nell'oggetto del presente incarico, debitamente e preventivamente autorizzate dalla committente, saranno pagate direttamente da quest'ultima ovvero saranno rimborsate secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

6. Riservatezza e proprietà – Clausola risolutiva espressa

Il professionista incaricato si impegna a tenere strettamente riservati e a non divulgare i dati e le informazioni relativamente alle prestazioni e ai servizi affidati e a non comunicarli a terzi. Il professionista si impegna, altresì, a non utilizzare le informazioni di cui sopra per fini diversi da quelli attinenti allo svolgimento dell'incarico affidatogli e a porre in essere le dovute precauzioni affinché terzi non autorizzati non ottengano accesso alle stesse.

L'inadempimento da parte del professionista degli obblighi individuati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto della committente al risarcimento dei danni subiti.

Il professionista dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

7. Obblighi di informazione e trasparenza

Il professionista è informato che la committente è soggetta agli obblighi di informazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 17 co. 1 e 2 relativamente alle procedure per l'affidamento di incarichi.

8. Aspetti fiscali

Il professionista incaricato dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente incarico risultano soggette all'IVA, ove prevista.

Il presente incarico è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del DPR 131/1986.

9. Foro competente

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

10. Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la committente, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, ha fornito alla professionista l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento, specificamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti in base agli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento. Il trattamento dei dati della professionista ad opera del titolare avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6, comma 1, lettera b, del Regolamento.

La preghiamo di restituirci copia del presente incarico datata e firmata in segno di incondizionata accettazione.

Roma

Il Professionista

Avv. Alessio Genito

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DELLA PROFESSIONE
SANITARIA DI FISIOTERAPISTA**

Il Presidente
Dott. Piero Ferrante